

SCHEMA DI CONVENZIONE PER L'UTILIZZO A TEMPO PARZIALE DI UN DIPENDENTE DEL COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO (ME) DA PARTE DEL COMUNE DI LIBRIZZI (ME)

TRA

Il **COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO** denominato anche nel seguito della presente convenzione "Ente di appartenenza o di provenienza", in persona del _____.

E

Il **COMUNE DI LIBRIZZI**, denominato anche nel seguito della presente convenzione "Ente di destinazione", in persona del _____.

Premesso:

- che il Sindaco del Comune di Librizzi ha chiesto l'autorizzazione alla stipula di una convenzione tra gli Enti, ai sensi e per gli effetti dell'art. 18 del CCNL Funzioni Locali sottoscritto il 23/02/2026, per l'utilizzo convenzionato dell'attività lavorativa di un istruttore direttivo contabile del Comune di Sant'Angelo di Brolo, a tempo parziale per n. 12 ore settimanali;
- che il Sindaco di Sant'Angelo di Brolo ha risposto favorevolmente individuando la Dott.ssa Amalia Amaina dipendente dell'amministrazione di Sant'Angelo di Brolo ex art. 110 co. 1, appartenente all'Area dei Funzionari, (ex cat. D), che ha espresso, per le vie brevi, il suo assenso alla richiesta di utilizzazione;
- che la suddetta richiesta è stata accolta dal Comune di Sant'Angelo di Brolo, al fine, comune fra i due Enti, di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse;

Visto l'art. 18, commi 1 e 2 del CCNL 23 febbraio 2026, che, testualmente, prevede:

"Al fine di soddisfare la migliore realizzazione dei servizi istituzionali e di conseguire una economica gestione delle risorse, gli enti possono utilizzare, con il consenso dei lavoratori interessati, personale assegnato da altri enti cui si applica il presente CCNL per periodi predeterminati e per una parte del tempo di lavoro d'obbligo, mediante convenzione. La convenzione definisce, tra l'altro, il tempo di lavoro in assegnazione, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo, la ripartizione degli oneri finanziari e tutti gli altri aspetti utili per regolare il corretto utilizzo del lavoratore.

2. Il rapporto di lavoro del personale utilizzato a tempo parziale è gestito dall'ente di provenienza, titolare del rapporto stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'ente di utilizzazione.

3. La contrattazione collettiva integrativa dell'ente utilizzatore può disciplinare, con oneri a carico del proprio Fondo, forme di incentivazione economica e di riconoscimento di trattamenti accessori collegati alla prestazione a favore del personale assegnato a tempo parziale, secondo la disciplina dell'art. 59 (Fondo risorse decentrate: utilizzo).

4. Al personale utilizzato a tempo parziale compete, con oneri a carico dell'ente utilizzatore, il rimborso delle sole spese sostenute alle condizioni e nei limiti indicati nell'art. 57 (Trattamento di trasferta) del CCNL 16.11.2022.

5. Nelle ipotesi di conferimento di incarico di EQ di cui all'art. 15 del presente CCNL, a personale utilizzato a tempo parziale presso altro ente o presso servizi in convenzione, ivi compreso il caso dell'utilizzo a tempo parziale presso una Unione di comuni, secondo la disciplina già prevista dall'art. 22, comma 6 del CCNL del 16.11.2022, le retribuzioni di posizione e di risultato, ferma la disciplina generale, sono corrisposte secondo quanto di seguito precisato e specificato: - l'ente di provenienza continua a corrispondere, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato secondo i criteri nello stesso stabiliti; nella rideterminazione dei relativi valori dovrà comunque tenersi conto della intervenuta riduzione della prestazione lavorativa e delle connesse responsabilità; - l'ente presso il quale è stato disposto l'utilizzo a tempo parziale corrispondono, con onere a proprio carico, le retribuzioni di posizione e di risultato in base ai criteri dagli stessi stabiliti; - al fine di compensare la

maggior gravosità della prestazione svolta in diverse sedi di lavoro, l'ente utilizzatore corrisponde una maggiorazione della retribuzione di posizione attribuita, di importo non superiore al 30% della stessa, anche in eccedenza al limite complessivo di cui all'art. 16 comma 2 del presente CCNL; per finalità di cooperazione istituzionale, ai relativi oneri può concorrere anche l'ente di provenienza, secondo quanto stabilito nella convenzione; tali oneri sono comunque a carico delle risorse destinate ai titolari di incarichi di EQ stanziati presso ciascun ente.

6. La disciplina dei commi 3, 4, 5 trova applicazione anche nei confronti del personale utilizzato a tempo parziale per le funzioni e i servizi in forma associata o consortile e nelle Unioni dei comuni.

7. Nel caso di cui all'art. 1, comma 557, della L. 311/2004, l'Ente, legittimato a servirsi dell'attività lavorativa di dipendenti a tempo pieno di altri Enti, può conferire al suddetto personale un incarico di EQ ai sensi dell'art. 15 del presente CCNL e/o riconoscere - in ragione della ridotta durata della prestazione di lavoro e con relativi oneri a carico del Fondo risorse decentrate - i differenziali stipendiali maturati nell'ente con il quale è instaurato l'altro rapporto di lavoro. Nella determinazione dei valori della retribuzione di posizione, correlata all'incarico di EQ, trova applicazione il principio del riproporzionamento di cui all'art. 55, comma 10 (Trattamento economico e normativo tempo parziale).

8. Il presente articolo disapplica e sostituisce l'art. 23 del CCNL 16.11.2022”.

Dato atto che, per effetto della convenzione *de qua* sono garantiti i principi di unicità ed esclusività del rapporto di lavoro pubblico, di cui all'art. 53, comma 1, del D. Lgs. n. 165/2001;

Viste:

- La deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, con cui il Comune di Sant'Angelo di Brolo ha deliberato di approvare la presente convenzione;
- La deliberazione della Giunta Comunale n. _____ del _____, con cui il Comune di Librizzi ha deliberato di approvare la presente convenzione;

Per quanto esposto, tra le parti come sopra rappresentate

SI CONVIENE QUANTO SEGUE:

Articolo 1 – Oggetto e durata della convenzione

1. La dipendente Dott.ssa Amalia Amaina, appartenente all'Area degli Istruttori e Responsabile del Servizio Finanziario del Comune di Sant'Angelo di Brolo (ME), il cui consenso è manifestato mediante sottoscrizione della presente convenzione, è assegnato al Comune di Librizzi, ai sensi dell'art. 18 CCNL Funzioni Locali Triennio 2022/2024, per n. 12 ore settimanali, nel rispetto del vincolo dell'orario settimanale d'obbligo e sulla base dell'organizzazione dell'orario di lavoro del Comune di Librizzi.

2. La durata della presente convenzione, prorogabile, è stabilita con decorrenza dalla data di stipula della presente convenzione e fino al 31/12/2026. Per l'eventuale proroga del rapporto convenzionale, anche per una diversa durata, sarà necessaria e sufficiente la richiesta da parte del Comune di Librizzi, da effettuarsi con deliberazione della Giunta Comunale e l'assenso reso dal Comune di Sant'Angelo di Brolo.

Articolo 2 – Status giuridico e utilizzo del dipendente

1. Il Comune di Sant'Angelo di Brolo resta titolare del rapporto di lavoro con la dipendente, dott.ssa Amalia Amaina, e provvede alla gestione dello stesso, previa acquisizione dei necessari elementi di conoscenza da parte dell'Ente utilizzatore, Comune di Librizzi.

2. L'utilizzazione parziale del suddetto dipendente, da parte del Comune di Librizzi, sulla base delle disposizioni richiamate, non si configura come rapporto di lavoro a tempo parziale.

3. Durante il periodo di utilizzo condiviso presso l'Ente utilizzatore, il dipendente assume lo status giuridico di dipendente dell'Ente e può assumere tutti gli incarichi e svolgere tutte le funzioni connesse con la qualifica posseduta e gli incarichi attribuitigli.

4. La presenza in servizio del dipendente presso l'Ente utilizzatore sarà accertata dallo stesso Ente secondo le modalità applicate al proprio personale o, comunque, con quelle che riterrà opportune. L'Ente titolare continuerà a rilevare la presenza in servizio del proprio dipendente secondo le proprie modalità in uso. Le assenze per malattia o per altre cause, che dovessero ricadere nei giorni di utilizzazione, dovranno essere tempestivamente comunicate dal dipendente ad entrambi gli Enti. Il Comune di Librizzi trasmetterà mensilmente al Comune di Piraino il resoconto delle ore mensili effettuate dal dipendente.

5. I provvedimenti emessi dal Comune di Sant'Angelo di Brolo nei confronti del dipendente assegnato, che possano riflettersi sulla prestazione lavorativa che lo stesso è tenuto ad effettuare presso il Comune di Librizzi (quali ad esempio la concessione di ferie e/o permessi), devono essere preventivamente trasmessi a quest'ultimo Comune, in tempo utile per l'adozione dei provvedimenti necessari a garantire i propri servizi istituzionali.

Articolo 3 – Rapporti finanziari tra gli enti

1. I rapporti finanziari tra gli Enti saranno ispirati ai principi dell'autonomia e della equa ripartizione degli oneri, pertanto la spesa relativa al trattamento economico fondamentale ed accessorio del dipendente sarà ripartita proporzionalmente alle ore lavorate in ciascun Ente.

2. Il trattamento economico sarà corrisposto al dipendente, per intero, dal Comune di Sant'Angelo di Brolo.

3. Il Comune di Librizzi rimborserà al Comune di Sant'Angelo di Brolo, periodicamente ed in base al relativo prospetto presentato a consuntivo dal Comune di Sant'Angelo di Brolo stesso, la quota parte di propria competenza della retribuzione, per le 12 ore settimanali previste dall'art.12.

4. Saranno a carico direttamente ed esclusivamente dell'Ente utilizzatore, che provvederà al relativo calcolo ed alla liquidazione, gli oneri relativi alle indennità per compensi derivanti dalle funzioni eventualmente attribuitegli dal Comune di Librizzi, ai sensi del citato articolo 18, CCNL 2022/2024.

Articolo 4 – Attribuzione incarico di Responsabile di E.Q.

Il Comune di Librizzi potrà attribuire alla Dott.ssa Amalia Amaina incarico di Elevata Qualificazione (ex art. 15 e ss. del CCNL 23.02.2026), attraverso autonomo atto sindacale di nomina, con il quale sarà riconosciuta una retribuzione di posizione e di risultato, aggiuntiva al trattamento economico tabellare dovuta in relazione all'impiego a tempo parziale, nei limiti contrattuali previsti.

Articolo 5 - Risoluzione.

La presente convenzione può essere risolta anche prima della scadenza:

- per recesso unilaterale del dipendente assegnato, quando sussistano comprovate circostanze oggettive e indipendenti dalla sua volontà, che impediscano il regolare svolgimento della sua attività lavorativa presso il Comune di Sant'Angelo di Brolo o il Comune di Librizzi;
- per recesso unilaterale del Comune di Librizzi, qualora emergano gravi irregolarità riconducibili alla responsabilità esclusiva del dipendente assegnato o per il venir meno dei motivi che hanno determinato il ricorso all'utilizzazione temporanea dello stesso;
- per recesso unilaterale del Comune di Sant'Angelo di Brolo, per motivate esigenze istituzionali, organizzative e/o funzionali che comportino la necessità di disporre del proprio dipendente a tempo pieno. In tutti i casi, il recesso deve essere preceduto da preavviso di almeno quindici giorni da effettuarsi con raccomandata A/R o PEC e la convenzione si intende risolta l'ultimo giorno del mese successivo a quello della comunicazione.

Articolo 6 – Clausola di rinvio

Per quanto non espressamente disciplinato si rinvia alle disposizioni normative e contrattuali.

Letto confermato e sottoscritto.

COMUNE DI SANT'ANGELO DI BROLO: Sindaco *Dr. Francesco Paolo Cortolillo*

COMUNE DI LIBRIZZI: Sindaco *Avv. Renato Di Blasi*

Il Dipendente

Per accettazione

Dott.ssa Amalia Amaina

